



# Studio Cirilli

consulenza aziendale, fiscale e del lavoro

## AREA AZIENDALE - FISCALE

Dott. Gianluigi Cirilli - Dottore Commercialista  
Dott.ssa Paola Morelli - Dottore Commercialista  
Dott.ssa Giada Maistro - Dottore Commercialista  
Dott. Mauro Bertazzo

## AREA CONSULENZA DEL LAVORO

Rag. Francesco Cirilli - Consulente del Lavoro  
Dott.ssa Sofia Toniolo

Padova, 21 giugno 2018

A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI

### **La fatturazione elettronica per le cessioni di carburante e per i subappalti con la Pubblica Amministrazione.**

Si fa seguito con la presente alla nostra circolare dello scorso 23 maggio per approfondire e cercare di dare delle indicazioni operative in vista dall'imminente introduzione degli obblighi in oggetto.

#### **La fatturazione elettronica per le cessioni di carburante**

Salvo slittamenti, proroghe o quant'altro, in merito ai quali, ad oggi, vi sono solo dei "rumors", il primo luglio prossimo segna la partenza di una parte significativa della fatturazione elettronica che riguarderà anche la cessione di benzina e gasolio per autotrazione.

Da tale data, dunque, i distributori di carburante dovranno obbligatoriamente emettere fattura elettronica nei confronti del cessionario qualora questi sia un soggetto passivo d'imposta ai fini Iva, residente, stabilito o localizzato nel territorio dello Stato. Qualora, invece, il cessionario sia un soggetto non passivo d'imposta ossia quello che viene definito un "privato", rimane fermo il non obbligo di emissione di alcun documento di certificazione della spesa sostenuta.

Restano escluse dal nuovo obbligo le cessioni di carburanti diversi da quelli appena indicati come, ad esempio, il Gpl, nonché la cessione di benzina e gasolio non destinati all'autotrazione che, in ogni caso, vedranno l'obbligo di fatturazione elettronica a partire dal primo gennaio 2019. Come specificato dalla circolare n. 8/E del 30 aprile 2018, per i carburanti, diversi da quelli per cui scatta l'obbligo di fatturazione elettronica e destinati all'autotrazione sopravvive ancora, fino al 31 dicembre 2018, la scheda carburanti.

Si ribadisce che a partire dal prossimo 1° luglio sarà possibile dedurre i costi per l'acquisto di benzina e gasolio destinati all'autotrazione e detrarre la relativa Iva solamente se il pagamento avverrà con i citati mezzi di pagamento considerati idonei a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni (assegni, bonifici, carte di credito, bancomat, ecc.).

### **Rifornimenti presso i distributori self-service**

La fattura potrà essere emessa anche in presenza di distributore così detto self-service o automatico. Sarà necessario, in questo caso, conservare la ricevuta rilasciata dal distributore al fine di richiedere la fattura.





Infatti, malgrado la circolare 8/E/2018 affermi che la richiesta di fatturazione elettronica in assenza di personale presso il distributore (in modalità, quindi, self service) sia una facoltà e non un obbligo, considerato che viene affermato che tali “buoni” (erogati dal self service) «*potranno essere utilizzati*» per l'emissione della fattura, tale chiarimento deve essere letto in “combinato disposto” con la norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 22 del DPR 633 del 1972 .

Tale norma, infatti, stabilisce che «*Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica*». Pertanto, si può arrivare alla conclusione che per i rifornimenti automatici, salvo la predisposizione (attualmente allo studio) di carte di pagamento “capaci” di far leggere i dati di fatturazione del cessionario, le ricevute rilasciate dal distributore self service dovranno essere dotate di tutte le caratteristiche prescritte dal DPR 472 del 1996 per il documento di trasporto (DDT), cosa non semplice nella maggior parte dei distributori oggi esistenti.

Ovviamente anche in caso di rifornimenti presso distributori self-service il pagamento, per garantire la deducibilità del costo e la detraibilità dell'Iva, non potrà avvenire in contanti.

## **Mezzi di pagamento idonei**

Per quanto riguarda i mezzi di pagamento idonei a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni non sono intervenute sostanziali modifiche a quanto già previsto e quindi **si rimanda ai contenuti della nostra circolare del 23 maggio scorso (pubblicata anche nella sezione “circolari” del nostro sito [www.cirilli.it](http://www.cirilli.it))**.

Si evidenzia che la Circolare Agenzia delle Entrate 8/2018 ha, altresì, riconosciuto la validità di servizi come card, applicazioni per smartphone/tablet, dispositivi elettronici vari, che consentono l'acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito (contestualmente all'acquisto o in un momento successivo) del soggetto passivo cessionario.

## **Il contenuto della fattura elettronica**

Nella fattura elettronica dovranno essere indicate dal gestore le seguenti informazioni:

- la natura del carburante;
- la qualità del carburante;
- la quantità del carburante.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sta elaborando le tabelle di nomenclatura che dovranno essere utilizzate dai gestori per classificare i carburanti venduti.

Per rendere più agevole la predisposizione delle fatture elettroniche e ridurre i tempi, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato che metterà a disposizione un servizio web ed una app dedicata che dovrebbe consentire al soggetto che emette la fattura anche di acquisire “in automatico” i dati identificativi del cessionario e l'indirizzo telematico tramite un QR-code reso disponibile dall'Agenzia a tutte le partite Iva nell'area autenticata del sito internet. Ad oggi però tale servizio non risulta essere stato ancora attivato.



## Le modalità di fatturazione previste

- In mancanza di future indicazioni contrarie, avremo una fattura elettronica per ogni rifornimento effettuato. La fattura elettronica dovrà essere emessa entro le ore 24 del giorno in cui è avvenuto il rifornimento come previsto dalla normativa Iva.
- Resteranno possibili le attuali fatturazioni differite a fine mese legate alle “carte carburanti” delle compagnie petrolifere (compresi i voucher, ecc...). Questo in quanto il nuovo obbligo non fa venir meno le operatività in essere già consolidate.

## Le modalità di ricezione della fattura elettronica

Per ricevere le fatture elettroniche gli acquirenti (soggetti passivi Iva) potranno scegliere tra due strade:

- 1) comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al gestore il quale lo dovrà inserire nell'elemento “PecDestinatario” della fattura elettronica che trasmetterà al Sdi (il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate già in uso per la fatturazione elettronica verso la PA);
- 2) procedere all'identificazione, diretta o tramite soggetti intermediari presso l'Agenzia delle Entrate, per l'attribuzione del cosiddetto “Codice Destinatario” a 7 caratteri. Il codice, comunicato al gestore, verrà inserito nell'elemento “Codice Destinatario” della fattura elettronica, al posto della PEC.

La fattura elettronica emessa dal distributore di carburante non verrà rilasciata al cliente, salvo la stampa o l'invio facoltativo di una copia così detta “di cortesia” che potrebbe fungere da promemoria dell'acquisto, ma spedita al Sistema di Interscambio (Sdi), che una volta effettuati alcuni controlli provvederà ad inviarla al cliente. Per tale motivo quest'ultimo deve fornire al cedente, oltre ai propri dati fiscali, anche la propria pec ovvero il codice destinatario, composto da sette cifre e rilasciato, su richiesta, dall'Agenzia delle entrate. La fattura verrà sempre emessa in formato XML.

**Attenzione:** al riguardo si evidenzia che, sebbene la procedura più semplice sia quella di fornire l'indirizzo pec dell'azienda, tale indicazione operativa potrà considerarsi vantaggiosa solamente durante questo semestre transitorio di prima applicazione della fatturazione elettronica tra privati.

Entro il 1° gennaio 2019, considerato che tutte le fatture verranno emesse in modalità elettronica, sarà opportuno richiedere l'attivazione del “codice destinatario” per evitare che la consistente mole di fatture di acquisto ricevute possa saturare la casella di posta elettronica certificata con i conseguenti problemi operativi.

Si anticipa sin d'ora che il nostro Studio, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 1° gennaio 2019, sarà in grado di offrire ai propri clienti meno strutturati dal punto di vista informatico o che comunque desiderano demandare allo Studio stesso parte o tutti gli adempimenti legati alla fatturazione elettronica uno strumento software in cloud che permetterà la predisposizione e l'invio delle fatture elettroniche di vendita nonché il ricevimento di tutte le fatture di acquisto dallo Sdi con la possibilità di visualizzarle su un apposito cruscotto accessibile al cliente da remoto.



## La fatturazione elettronica per i subappalti e subcontratti nei rapporti con una pubblica amministrazione

L'obbligo di fatturazione elettronica scatta dal 1° luglio anche per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una Pubblica Amministrazione.

Il campo di applicazione della norma va ricondotto a quanto disposto dal codice degli appalti (Dlgs 50/2016) e della normativa antimafia sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010). In particolare, il codice definisce in modo puntuale all'articolo 105 cosa si intende per subappalto e per subcontraente:

- **il subappalto** è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto;
- **il subcontratto** è il contratto, diverso dal subappalto, con cui l'affidatario affida a terzi lavori e forniture nell'ambito dell'appalto; i subcontratti sono comunicati dall'affidatario alla stazione appaltante prima dell'inizio della prestazione

Con il provvedimento 89757 del 30 aprile 2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'obbligo della fattura elettronica troverà applicazione dal 1° luglio per i soli rapporti (appalti e altri contratti) diretti tra il soggetto titolare del contratto (appaltatore) e la Pubblica Amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui si avvale per l'esecuzione del contratto.

Con la circolare 8/E/2018, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se l'impresa A stipula un contratto di appalto con la Pa (X) ed un subappalto o subcontratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere, le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fatture elettroniche al pari di quelle da B o da C ad A. Al contrario, laddove B o C si avvalessero di beni e servizi resi da ulteriori soggetti (ipotesi B) per questi rapporti la fatturazione elettronica non sarebbe obbligatoria.

Nelle fatture elettroniche da subappalto e subcontratto è necessario indicare il Cig o il Cup per la tracciabilità diretta dei flussi finanziari.

La fattura elettronica va applicata negli appalti solo nei confronti della stazione appaltante pubblica o da parte di coloro che nell'esecuzione del contratto di appalto sono titolari di contratti di subappalto propriamente detto (vale a dire che esegue direttamente una parte dell'appalto) e di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un'attività nei confronti dell'appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante e gli viene imposto il Cig o il Cup).

Si ritiene quindi che debbano ritenersi esclusi da tale obbligo (ovviamente solo fino alla data del 01.01.2019) tutti coloro che, ad esempio, forniscono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell'appalto principale, con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con l'imposizione del Cig e Cup. Dovrebbe quindi ritenersi escluso dall'obbligo di fattura elettronica colui che rifornisce beni all'appaltatore senza sapere quale utilizzo ne faccia l'appaltatore stesso perché, ad esempio, alcuni beni vengono utilizzati nell'appalto pubblico e il resto in una fornitura privata. Sull'argomento sarebbe però opportuno uno specifico intervento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.